REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/78 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 586/77 che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione [3] definisce, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), i « quarti compensati » ; che, dal momento che questa definizione ha sollevato talune difficoltà d'interpretazione, occorre precisarla ; che occorre inoltre modificare la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78 [5] ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 586/77 è sostituito dal seguente testo :

« c) "quarti compensati", ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 1 e 02.01 A II b) 1, l'insieme costituito :

— dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

— oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i "quarti compensati" devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori) ».

Articolo 2

Il testo della nota complementare 1, lettera A, punto c), del capitolo 2 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68, è sostituito dal seguente :

« c) "quarti compensati", ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 1 e 02.01 A II b) 1, l'insieme costituito :

— dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

— oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i "quarti compensati" devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori) ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 1978.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1979.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.
(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 215 del 4. 8. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH